SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2013.

Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino meridionale. (13A05780) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 luglio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 160 giorni (2ª tranche). (13A06011) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 5 luglio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni. (13A06010) . . . . *Pag.* 9

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Olivo WG». (13A05774) . . . . *Pag.* 12

DECRETO 25 febbraio 2013.

Modifica dei decreti relativi all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Picus 200 SL» e «Couraze 200 SL». (13A05775) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 25 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Curzate R WG Bianco». (13A05776) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 25 febbraio 2013.

Modifica del decreto relativo all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Warrant 200 SL». (13A05777) . . . . *Pag.* 21

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 luglio 2013.

Regime onerato sui collegamenti aerei da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa. (13A06007) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 5 luglio 2013.

Cessazione del regime onerato imposto sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino con il decreto 24 giugno 2009. (13A06008) . . . . *Pag.* 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 giugno 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia, in Cerignola, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia». (13A05772). . . . . *Pag.* 25

DECRETO 21 giugno 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP, in Zibello, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello». (13A05769). . . . . *Pag.* 27

DECRETO 21 giugno 2013.

Autorizzazione al laboratorio «Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C.», in Vieste, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (13A05771). . . . . *Pag.* 28

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Balletto dell'Esperia - Società cooperativa», in Fossano. (13A05667) . . . . *Pag.* 29

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Pirozzo - Società cooperativa a responsabilità limitata ed a mutualità prevalente», in Rosarno. (13A05668) . . . . *Pag.* 29

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 22 dicembre 2004 nella parte relativa allo scioglimento della «Rinascimento '82 – S.c.r.l.», in Palomonte. (13A05673). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Ne.Ma. società cooperativa», in Ascoli Piceno. (13A05675) *Pag.* 30

DECRETO 6 giugno 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Coop Magnum società cooperativa a r.l.», in Dugenta. (13A05674). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 10 giugno 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Prima Tevere 75 - Società cooperativa», in Pontecorvo. (13A05670) . . . . *Pag.* 32

DECRETO 10 giugno 2013.

Annullamento del decreto 12 luglio 2012 nella parte relativa allo scioglimento della «Giumart - Società cooperativa a r.l.», in Roma. (13A05671) . . . . *Pag.* 32

DECRETO 10 giugno 2013.

Annullamento del decreto 12 luglio 2012 nella parte relativa allo scioglimento della «IRIS 2006 Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma. (13A05672). . . . . *Pag.* 33

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa Edil Mediterraneo», in Marigliano, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (13A05871) *Pag.* 33

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Roma Est cooperativa artigiana di garanzia società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (13A05872) *Pag.* 34

DECRETO 12 giugno 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Scuola Aurelia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma. (13A05669) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «Edil Coop società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A05978). *Pag.* 35

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «I Panificatori associati società cooperativa», in Cittaducale e nomina del commissario liquidatore. (13A05979). . . . . *Pag.* 36

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piero e Gianni - Cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (13A05867). . . . . *Pag.* 36

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tartaruga 78 società cooperativa edilizia», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (13A05868). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 17 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Sant'Eufemia società cooperativa sociale», in Lamezia Terme, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (13A05869) . . . . *Pag.* 38

DECRETO 17 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa Romea», in Milano, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (13A05870) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 18 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Agrisan piccola società cooperativa a r.l.», in Acri. (13A05982). *Pag.* 39

DECRETO 18 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Nuovo Millennio - Piccola Soc. Coop.va a r.l.», in Rieti. (13A05983) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 20 giugno 2013.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, nella parte relativa allo scioglimento della «Società Cooperativa Socio Sanitaria Omega a responsabilità limitata», in Roma. (13A05981) . . . . *Pag.* 40

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 15 aprile 2013.

Ripartizione delle risorse di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualità 2012. (13A05802) . . . . *Pag.* 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DELIBERA 18 giugno 2013.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno. (Delibera n. 1514/2013). (13A05779) . . . . *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Dotopharma». (13A05974) . . . . *Pag.* 49

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lupidon». (13A05975) . . . . *Pag.* 49

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di importazione parallela del medicinale per uso umano «Maxalt». (13A05976). . . . . *Pag.* 50

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fluri-zic». (13A05977) . . . . *Pag.* 50

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo all'emissione di tredici nuove serie di buoni fruttiferi postali (13A05980) . . . . *Pag.* 50

Ministero dell'interno

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista a Fogliano, in Siena (13A05859) . . . . *Pag.* 50

Soppressione della Parrocchia di S. Maria dei Campi, in Castiglione d'Orcia (13A05860). . . . . . *Pag.* 50

Soppressione della Parrocchia di S. Cristina, in Castellina in Chianti (13A05861) . . . . *Pag.* 50

Soppressione della Parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro, in San Gimignano (13A05862). . . . . . *Pag.* 51

Soppressione della Parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo, in Monteroni d'Arbia (13A05863) . . *Pag.* 51

Soppressione della Parrocchia di S. Tommaso, in Casole d'Elsa (13A05864). *Pag.* 51

Soppressione della Parrocchia di S. Maria a Torre a Castello, in Asciano (13A05865) . . . . *Pag.* 51

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto del comune di Camporeale. (13A05866). . . . . *Pag.* 51

Ministero della salute

Comunicato di rettifica relativo all'estratto 7 maggio 2013, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprizero» 5 mg/ml. (13A05778) . . . . *Pag.* 51

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «MELOCOTÓN DE CALANDA» (13A05766) . . . . *Pag.* 51

Domanda di registrazione della denominazione «LIERS VLAAIKE» (13A05767) . . . . *Pag.* 51

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano». (13A05770). . . . . *Pag.* 52

Domanda di registrazione della denominazione «SALINĀTĀ RUDZU RUPJMAIZE» (13A05773) . . . . *Pag.* 54

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, recante: «Proroga di termini di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali». *(13A06009)*. . . *Pag.*. .54

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Ministero della salute

DECRETO 17 aprile 2013.

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. *(13A05816)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2013.

Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino meridionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13 della medesima, il quale dispone al comma 1 che "per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il quale, al comma 1, lettera f, individua il distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente bacini idrografici che ne fanno parte;

Visti, inoltre, l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., "Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale" e il successivo art. 117 relativo al Piano di gestione che prevede che "per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65";

Visti, in particolare, gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;

Visto, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis* che prevede che l'adozione dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto rogkico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali;

Considerato che l'Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato, pertanto, che in attuazione dell'art. 66 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., al fine di garantire il periodo minimo di sei mesi per la presentazione delle osservazioni la fase di consultazione sui suddetti documenti di Piano è iniziata il 24 luglio e si conclusa in data 30 gennaio 2010;

Considerato che al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., si è provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., in data 1° settembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202, apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della V.A.S. sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Vista la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale e i relativi allegati dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, con cui è stato adottato il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. l comma 3 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che nella medesima deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno si prende atto del parere n. 428 dell'il febbraio 2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - V.I.A.

e V.A.S. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che dell'adozioni del Piano di Gestione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 55 dell'8 marzo 2010;

Visto il decreto DVA-DEC-20,10-000079 del 1° aprile 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente il patere motivato favorevole di V.A.S.;

Tenuto conto che nel decreto di cui al punto precedente si prescrive che l'Autorità procedente deve dare seguito al quadro prescrittivo del parere motivato attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo ambientale, entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione;

Vista la nota prot. n. 8280 del 6 ottobre 2010 con la quale l'Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha comunicato che la procedura di V.A.S. di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i è stata regolarmente conclusa con la pubblicazione della Dichiarazione di sintesi predisposta dalla stessa Autorità di bacino, pubblicata in data 29 settembre 2010 e riportate le integrazioni al Piano e al Rapporto Ambientale;

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la nota prot. DVA-2013-0000276 del 7 gennaio 2013 dell'Autorità competente concernente la trasmissione all'Autorità procedente del parere n. 1145/2012 formulato dalla Commissione Tecnica VIA. e V.A.S. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alla revisione ed integrazione a seguito di parere motivato ex art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il parere positivo di ottemperanza n. 1145 del 21 dicembre 2012 di revisione e integrazione a seguito di parere motivato ex art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - V.I.A. e V.A.S.;

Visto il parere positivo n. DG PBAAC/34.19.04/2012 del 31 dicembre 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota la nota prot. CTVA - 2013 - 0000455 del 5 febbraio 2013 con la quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - V.I.A. e V.A.S. dichiara che il processo di revisione ed integrazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale è, ad oggi, concluso in quanto il Piano stesso è stato conformato alle prescrizioni del decreto di parere motivato VAS DVA-DEC-2010-000079 del 1º aprile 2010;

Visto che nella medesima nota della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - V.I.A. e V.A.S. si ritiene che le osservazioni e considerazioni ambientali emerse durante la fase di consultazione pubblica e riportate nei successivi pareri espressi dalla medesima Commissione e dal Ministero dei beni e le attività culturali siano state recepite integrate nel Piano come documentato dalla Dichiarazione di Sintesi del 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 aprile 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti, dalle Misure aventi valore di norme di Piano a far data dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta adozione del Piano suddetto;

3. Il Piano di gestione del bacino, idrografico del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è composto dai seguenti elaborati e dalla documentazione prodotta in ottemperanza delle prescrizioni Contenute nel decreto DVA-DEC-2010-0000079 del 1º aprile 2010:

Documenti di Piano:

RELAZIONE GENERALE

ALLEGATI ALLA RELAZIONE GENERALE:

Allegato 1 - Quadro normativo di riferimento ed Autorità competenti

Allegato 2 - Studi e strumenti di pianificazione consultati per il Piano di Gestione delle Acque

Allegato 3 - Caratterizzazione geologica e idrogeologica

Allegato 4 - Analisi del Paesaggio

Allegato 5 - Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema risorse idriche

Allegato 6 - Tipizzazione e individuazione dei corpi idrici superficiali

Allegato 7 - Uso delle acque nel Sistema Agricolo

Allegato 8 - Sistema delle acque minerali e termali

Allegato 9 - I grandi trasferimenti a carattere interregionale

Allegato 10 - Sistema dei Grandi Invasi e relative interconnessioni

Allegato 11 - Stato dei corpi idrici

Allegato 12 - Registro delle Aree Protette

Allegato 13 - Identificazione dei corpi idrici a rischio e programma di monitoraggio

Allegato 14 - Analisi socio-economica

Allegato 15 - Programmi di misure da PTA e Piani d'Ambito

Allegato 16 - Programma di misure Piano di Gestione Acque

Allegato 17 - Misure supplementari/indirizzi

Allegato 18 - Accordi ed Intese di programma sul territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Allegato 19 - Schema relativo ai programmi di finanziamento 2007-2013 (POR FESR/FAS)

Allegato 20 - Osservazioni al Progetto di Piano / Riscontro alle osservazioni

Allegato 21 - Percorso di Informazione e Consultazione Pubblica

Allegato 22 - Sistema Informativo Territoriale integrato del Piano di Gestione Acque - SITI-Ga

SCHEDE SINTETICHE PER UNITÀ IDROGRAFICA

Elenco unità idrografiche:

01 Trigno, Biferno, Fortore e minori litorale molisano
02 Gargano e Tremiti
03 Tavolato pugliese
04 Ofanto
05 Minori terre di Bari
06 Penisola salentina
07 Bradano e minori entroterra tarantino
08 Basento, Cavone e minori
09 Sinni e Agri
10 Crati e minori golfo di Corigliano
11 Neto e minori costa crotonese
12 Minori dell'Aspromonte e della locride
13 Tacina e minori del golfo di Squillace
14 Mesima e minori golfo di Gioia Tauro
15 Savuto, Amato e minori del golfo di Sant'Euremia
16 Lao e minori riviera dei cedri
17 Alento, Bussento e minori del Cilento
18 Sele, Penisola Sorrentina e minori golfo di Salerno
19 Sarno
20 Volturno, Napoli e minori litorale Domizio
21 Garigliano

SCHEDE SINTETICHE PER UNITÀ COSTIERA

Elenco unità costiere:

01 Costa molisana e Vasto
02 Gargano, Lesina e isole Tremiti
03 Golfo di Manfredonia
04 Costa barese
05 Penisola salentina - costa orientale
06 Penisola salentina - costa occidentale
07 Taranto
08 Costa ionica lucana
09 Golfo di Corigliano
10 Costa crotonese
11 Golfo di Squillate
12 Costa della locride
13 Stretto di Messina
14 Golfo di Gioia Tauro
15 Golfo di Sant'Eufemia
16 Riviera dei cedri
17 Golfo di Policastro - settore lucano
18 Golfo di Policastro - settore campano
19 Costa cilentana
20 Golfo di Salerno
21 Penisola Sorrentina e Capri
22 Litorale napoletano e vesuviano
23 Litorale flegreo e Ischia
24 Litorale domitio

RELAZIONE DI SINTESI DEL PIANO

RELAZIONI DI SINTESI REGIONALI

1.1. Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Abruzzo (stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) e relativi allegati.

1.2. Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Lazio (stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) e relativi allegati.

1.3. Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Molise (stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) e relativi allegati.

1.4. Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Campania (stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) e relativi allegati.

1.5. Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Puglia (stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) e relativi allegati.

1.6. Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Basilicata (stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) e relativi allegati.

1.7. Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Calabria (stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) e relativi allegati.

RELAZIONI SPECIFICHE REGIONALI

Regione Abruzzo
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Lazio
Regione Molise
Regione Puglia

CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA TEMATICA PER DISTRETTO

Tavola 1 Inquadramento fisico amministrativo

Tavola 2 Gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.)

Tavola 3 Le autorità di bacino

Tavola 4 Il reticolo idrografico

Tavola 5 Carta dei sistemi acquiferi e delle idrostrutture sede di corpi idrici sotterranei

Tavola 6 Uso del suolo

Tavola 7 Carta delle unità idrografiche e costiere

Tavola 8 Ecoregioni presenti nel bacino idrografico

Tavola 9 Corpi idrici superficiali

Tavola 10 Corpi Idrici sotterranei

Tavola 11.1 Registro delle Aree protette: Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

Tavola 11.2 Registro delle Aree protette: Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

Tavola 11.3 Registro delle Aree protette: Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

Tavola 11.4 Registro delle Aree protette: Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

Tavola 11.5 Registro delle Aree protette: Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la legge del'11 febbraio 1992, n. 157 e con d.P.R. dall'8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Tavola 12.1 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche superficiali

Tavola 12.2 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche sotterranee

Tavola 13 Punti puntuali di inquinamento

Tavola 14 Corpi idrici superficiali interessati da significative fonti diffuse di inquinamento

Tavola 15 Prelievi idrici significativi

Tavola 16 Il sistema delle acque minerali e termali

Tavola 17 Trasferimenti interregionali di risorsa idrica

Tavola 18 Travasi sotterranei

Tavola 19 Il sistema dei grandi invasi

Tavola 20 Aree di criticità ambientale e corpi idrici sotterranei interessati da fenomeni di intrusione salina

Tavola 21 Stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Tavola 22 Corpi idrici superficiali a rischio

Tavola 23 Corpi idrici sotterranei a rischio

Tavola 24 Reti di monitoraggio esistenti (da strumenti di pianificazione realizzati)

Tavola 25 Programma di monitoraggio (da Piano di Gestione Acque)

CARTOGRAFIA TEMATICA PER SINGOLA REGIONE

Tavola 1.1 Inquadramento fisico-amministrativo

Tavola 1.2 Ambiti Territoriali Ottimali

Tavola 1.3 Autorità di Bacino - territorio regionale

Tavola 1.4 Consorzi di Bonifica e Comunità Montane

Tavola 2.1 Corpi idrici superficiali (Piano Tutela delle Acque)

Tavola 2.2 Corpi idrici superficiali (Piano di Gestione Acque)

Tavola 3.1 Corpi idrici sotterranei (Piano Tutela delle Acque)

Tavola 3.2 Corpi idrici sotterranei (Piano di Gestione Acque)

Tavola 4.1 Registro delle Aree protette:

Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

Tavola 4.2 Registro delle Aree protette: Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con d.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Tavola 5.1 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche superficiali

Tavola 5.2 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche sotterranee

Tavola 6 Prelievi idrici significativi

Tavola 7 Il sistema delle acque minerali e termali

Tavola 8 Il sistema dei grandi invasi

Tavola 9 Uso del suolo

Tavola 10.1 Fonti puntuali di inquinamento: scarichi e depuratori

Tavola 10.2 Inquinamento diffuso derivante dall'uso del suolo

Tavola 11 Stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei (da Piano Tutela delle Acque)

Tavola 12 Aree di criticità ambientale

Tavola 13.1 Carta dei corpi idrici superficiali

Tavola 13.2 Individuazione dei corpi idrici sotterranei

Tavola 14.1 Classificazione del rischio per i corpi idrici superficiali

Tavola 14.2 Classificazione del rischio per i corpi idrici sotterranei

Tavola 15.1 Reti di monitoraggio delle acque superficiali, marino-costiere, di transizione e a specifica destinazione (da Piano Tutela delle Acque)

Tavola 15.2 Reti di monitoraggio delle acque sotterranee (da Piano Tutela delle Acque)

Tavola 16.1 Programmi di monitoraggio delle acque superficiali (da Piano di Gestione Acque)

Tavola 16.2 Programmi di monitoraggio delle acque sotterranee (da Piano di Gestione Acque)

DOCUMENTAZIONE VAS

Rapporto Ambientale
Sintesi non tecnica
Dichiarazione di Sintesi

ADDENDUM

Risposta osservazioni parere motivato
Schema sintetico per parere motivato
Trasmissione MATTM
Allegati

Art. 2.

1. Il Piano di gestione di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli l e 4 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto, in conformità con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

4. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/ nonché sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dedicato all'attuazione della direttiva acque 2000/60/CE, http://www.direttivaacque.minambiente.it/.

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, e s.m.i. sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni interessate: il parere motivato espresso dall'Autorità competente, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano. ai fini della V.A.S.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è depositato, in originale, presso la sede dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, viale Lincoln ex zona Saint Gobin - 81100 Caserta, e risulta disponibile in copia conforme presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, e, nel solo formato digitale, presso le Regioni ricadenti nel territorio del distretto idrografico.

4. L'Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno e le Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.

Roma, 10 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 169

13A05780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 160 giorni (2ª tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 6 maggio 2013, n. 35178, con cui è stata disposta l'emissione della prima tranche dei Buoni ordinari del Tesoro con godimento 14 maggio 2013 e scadenza 19 dicembre 2013;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che, l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 82.654 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento

di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 luglio 2013 l'emissione di una seconda tranche dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 160 giorni, con godimento 14 maggio 2013 e scadenza 19 dicembre 2013, di cui al proprio decreto 6 maggio 2013, n. 35178, citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1,

comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-

ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A06011

DECRETO 5 luglio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 luglio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 82.654 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 luglio 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 367 giorni con scadenza 14 luglio 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 luglio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A06010

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Olivo WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 dicembre 2012 dall'impresa Basf Italia s.r.l., con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cabrio, successivamente ri-denominato «Cabrio Olivo WG», contenete la sostanza attiva piraclostrobina, uguale al prodotto di riferimento denominato Insigna registrato al n. 12831 con d.d. in data 24 aprile 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 dicembre 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Insigna registrato al n. 12831;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/30/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva piraclostrobina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/25/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione d'utilizzo della sostanza attiva piraclostrobina;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa Basf Italia s.r.l., con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Cabrio Olivo WG» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese estere:

BASF SE, Ludwigshafen, Germania;

BASF Corporation Sparks Plant - Sparks, USA,

nonchè riconfezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

SHIRM GmbH Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, (Germania);

STI Solfotecnica italiana, Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15678.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CABRIO OLIVO WG®

FUNGICIDA PER TAPPETI ERBOSI
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina pura g 20 (= 200 g/kg)
Coformulanti q. b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare residui nelle fognature. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della salute n. del

Officina di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania
BASF Corporation Sparks Plant – Sparks, USA

Officine di solo riconfezionamento:
SHIRM GmbH Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, (Germania)
STI Solfotecnica italiana, Cotignola (RA)

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 kg

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi particolari. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CABRIO OLIVO WG è un fungicida di copertura, con attività preventiva, a base di piraclostrobina, sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine. Formulato in granuli idrodispersibili, CABRIO OLIVO WG è indicato per il controllo d'alcune malattie fungine che possono colpire i tappeti erbosi.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
CABRIO OLIVO WG va applicato, su tappeti erbosi di graminacee, alla dose di **1-1,25** kg/ha, con circa **1000** L/ha d'acqua, per il controllo delle seguenti malattie fungine:
- **il marciume rosa invernale** o *pink snow mold* (*Monographella nivalis = Microdochium nivale*);
- **il mal del piede** o *take-all patch* (*Gaeumannomyces graminis*);
- **il filo rosso** o *red thread* (*Corticium fuciforme*);
- **la macchia a forma di dollaro** o *dollar spot* (*Sclerotinia homoecarpa*);
- **la macchia bruna brown patch** (*Rhizoctonia solani*)
- **pythium blight**

CABRIO OLIVO WG va applicato **2-3 volte** all'anno al massimo, con applicazioni distanziate di **10-21 giorni**.
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.
Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura del tappeto erboso.
CABRIO OLIVO WG va applicato preventivamente.
Si consiglia di usare CABRIO OLIVO WG nei periodi critici di sviluppo delle malattie fungine sopra elencate.
Con alte pressioni delle malattie o con forti precipitazioni è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
Si consiglia l'impiego di CABRIO OLIVO WG nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo di azione.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.

FITOTOSSICITÀ
CABRIO OLIVO WG, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà di graminacee sin qui saggiate.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela di CABRIO OLIVO WG con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su pochi metri quadrati di tappeto erboso, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire subito l'attrezzatura con acqua.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

25 FEB. 2013

13A05774

DECRETO 25 febbraio 2013.

Modifica dei decreti relativi all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Picus 200 SL» e «Couraze 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Viste le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Couraze 200 SL», reg. n. 14864 e «Picus 200 SL», reg. n. 14865, con decreti rispettivamente dell'8 novembre 2010 e 29 dicembre 2010, modificate successivamente con unico decreto cumulativo in data 14 giugno 2012;

Rilevato che nelle etichette di detti prodotti non è stato riportato l'intervallo di sicurezza per la coltura della fragola;

Ritenuto di dover modificare dette etichette inserendo per la coltura della fragola l'intervallo di sicurezza di 30 giorni;

Decreta:

L'Impresa Cheminova Agro Italia s.r.l., con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata a modificare le etichette dei prodotti fitosanitari «Couraze 200 SL», reg n. 14864 e «Picus 200 SL», reg. n. 14865, inserendovi l'intervallo di sicurezza di 30 giorni per la coltura della fragola.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Couraze 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione		
IMIDACLOPRID puro	g. 17,4 (200 g/L)	Partita n.
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Registrazione del Ministero della Salute n. 14864 del 08/11/2010

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
tel 035 19904468

Contenuto:
mL 10-25-50-100-250-500 Litri 1-5-10

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
STAHLER TEC DEUTSCHLAND GmbH & Co KG, Stade, (Germania)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
PER PROTEGGERE GLI ARTROPODI UTILI RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 5m E APPLICARE IL PRODOTTO CON MEZZI MECCANICI CHE RIDUCANO LA DERIVA MINIMA DEL 75%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri minatori *Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis) blancardella,, Lyonetia clerkella*), psilla del melo (*Cacopsilla* spp.), tentredine del pero (*Hoplocampa* spp.): **50 ml/hl** d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco) e mandorlo: contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: **50 ml/hl** d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro la tentredine del susino (*Hoplocampa brevis*), cimicetta del mandorlo (*Monasteira unicostata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e *Cicaline (Empoasca* spp.): **50 ml/hl** d'acqua.
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): **75 ml/hl** d'acqua.
Vite (in vivaio): Contro cicaline (*Empoasca vitis (= flavescens), Scafoidus titanus*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), fillossera (*Viteus vitifolie*) **50 ml/hl** d'acqua.
Orticole:
- **pomodoro, melanzana, peperone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per ha di prodotto.
- **zucchino, cetriolo, cocomero, melone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*, ecc.): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
- **lattughe e simili (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella)** contro afidi (*Nasonovia ribesnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **fagiolo, fagiolino**: contro afidi (*Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **cavolfiore, broccolo**: contro afidi (*Brevicorine brassicae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua
- **carciofo**: contro afidi (*Anuraphis helicrhysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragoefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*) distribuire **0,75** litri per ettaro di prodotto.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, Aphis fabae, Acyrthosiphon onobrychis=pisum*) **50 ml/hl** d'acqua. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture destinate alla produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): **50 ml/hl**. Su questa coltura è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): **75 ml/hl** d'acqua. Su floreali ed ornamentali coltivate in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione **0,5-1 ml** di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.
Nei trattamenti per irrorazione, le dosi riportate si riferiscono ad applicazioni a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare proporzionalmente la concentrazione al fine di mantenere costante la dose di formulato impiegata per ettaro. Nei trattamenti per irrigazione procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua prima dell'applicazione del prodotto; successivamente distribuire più o meno un 30% discioglíendovi il prodotto ed infine applicare il restante 20% dell'acqua di irrigazione. Aggiungere il Couraze 200 SL direttamente nella botte di irrorazione. Nelle applicazioni su pomacee allo stadio di "orecchiette di topo" e su drupacee a "rottura gemme-bottoni rosa", l'aggiunta di olio minerale o vegetale può migliorare l'efficacia insetticida di Couraze 200 SL.

COMPATIBILITÀ: Couraze 200 SL è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra); 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo); 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica; 21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 30 giorni per fragola, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..2..5..FEB..2013............

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Picus 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione		
IMIDACLOPRID puro	g. 17,4 (200 g/L)	
Coformulanti q.b. a	g. 100	

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. 14865 del 29/12/2010

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
tel 035 19904468

Contenuto:
mL 10-25-50
100-250-500
Litri 1-5-10

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
STAHLER TEC DEUTSCHLAND GmbH & Co KG, Stade, (Germania)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
PER PROTEGGERE GLI ARTROPODI UTILI RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 5m E APPLICARE IL PRODOTTO CON MEZZI MECCANICI CHE RIDUCANO LA DERIVA MINIMA DEL 75%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri minatori *Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis) blancardella,. Lyonetia clerkella*), psilla del melo (*Cacopsilla* spp.), tentredine del pero (*Hoplocampa* spp.): **50 ml/hl** d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco) e mandorlo: contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: **50 ml/hl** d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro la tentredine del susino (*Hoplocampa brevis*), cimicetta del mandorlo (*Monasteira unicostata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca* spp.): **50 ml/hl** d'acqua.
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): **75 ml/hl** d'acqua.
Vite (in vivaio): Contro cicaline (*Empoasca vitis (= flavescens), Scafoidus titanus*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), fillossera (*Viteus vitifolie*) **50 ml/hl** d'acqua.
Orticole:
- **pomodoro, melanzana, peperone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per ha di prodotto.
- **zucchino, cetriolo, cocomero, melone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*, ecc.): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
- **lattughe e simili (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella)** contro afidi (*Nasonovia ribesnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **fagiolo, fagiolino**: contro afidi (*Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **cavolfiore, broccolo**: contro afidi (*Brevicorine brassicae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua
- **carciofo**: contro afidi (*Anuraphis helicrhysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragoefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*) distribuire **0,75** litri per ettaro di prodotto.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, Aphis fabae, Acyrthosiphon onobrychis=pisum*) **50 ml/hl** d'acqua. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture destinate alla produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): **50 ml/hl**. Su questa coltura è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): **75 ml/hl** d'acqua. Su floreali ed ornamentali coltivate in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione **0,5-1 ml** di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO: **effettuare al massimo un trattamento l'anno**.
Nei trattamenti per irrorazione, le dosi riportate si riferiscono ad applicazioni a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare proporzionalmente la concentrazione al fine di mantenere costante la dose di formulato impiegata per ettaro. Nei trattamenti per irrigazione procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua prima dell'applicazione del prodotto; successivamente distribuire più o meno un 30% disciogliendovi il prodotto ed infine applicare il restante 20% dell'acqua di irrigazione. Aggiungere il Picus 200 SL direttamente nella botte di irrorazione. Nelle applicazioni su pomacee allo stadio di "orecchiette di topo" e su drupacee a "rottura gemme-bottoni rosa", l'aggiunta di olio minerale o vegetale può migliorare l'efficacia insetticida di Picus 200 SL.

COMPATIBILITÀ: Picus 200 SL è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra); 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo); 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica; 21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 30 giorni per fragola, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
12 F FEB 2013

13A05775

DECRETO 25 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Curzate R WG Bianco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2012 dall'impresa Isagro Italia Spa, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Curzate R WG NC», successivamente ri-denominato «Curzate R WG Bianco», contenente le sostanze attive cimoxanil e rame, uguale al prodotto di riferimento denominato «Ramedit Combi WG NC» registrato al n. 13896 con d.d. in data 27 agosto 2007, modificato successivamente con decreto in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Ramedit Combi WG NC» registrato al n. 13896;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione del cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Isagro Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Curzate R WG Bianco» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (RO);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15622.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CURZATE R WG Bianco

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WDG)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA CON EFFETTO COLLATERALE CONTRO MUFFA GRIGIA, ALTERNARIA E SEPTORIA

CURZATE R WG Bianco
®Marchio registrato
Registrazione Ministero della Salute n°.....
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil* puro	g.	4,2
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro di rame)	g.	39,75
Coformulanti	q.b. a g.	100

*p.a. originale Du Pont

Distribuito da DuPont De Nemours Italiana, Via Pontaccio 10, Milano

Partita n°......
Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

NFORMAZIONI PER IL MEDICO
rattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2%, RAME IETALLICO 39,75%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IMOXANIL: (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntive, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
ono citati subittero ed ematuria.
AME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, dano epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore erde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, isufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. ritante cutaneo ed oculare.
erapia : sintomatica.
vvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ARATTERISTICHE
CURZTAE R WG Bianco è un fungicida efficace contro la Peronospora della **VI-E**, della **PATATA**, del **POMODORO**, della **LATTUGA**, dello **SPINACIO**, degli **JCCHINI**, del **PISELLO**, della **CIPOLLA**, dell'**AGLIO**, del **PORRO**, della **SOIA**, del **ABACCO**, del **GIRASOLE**, del **CARCIOFO**, della **ROSA** e del **MELONE**, con effetto collaterale contro altre malattie fungine di dette colture. Il CURZTAE R **WG anco** è una miscela di due fungicidi di cui l'ossicloruro di rame possiede una nga persistenza di azione ed il Cimoxanil effetto curativo, in quanto penetra nelle glie. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima mplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce spolramento durante le operazioni di preparazione della sospensione.

)SI E MODALITÀ DI IMPIEGO
dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 a per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello luppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto unità di superficie.

VITE: Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa Grigia ed Escoriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.

TABACCO, POMODORO, CARCIOFO e PATATA: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO: Contro Peronospora (azione anche contro alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **MELONE**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua. Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

⇒ **SOIA e GIRASOLE**: Contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotinia). Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua..

⇒ **ROSA**: Contro Peronospora (*Peronospora sparsa*), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine: Dose di impiego: 200-300 g. per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole da effettuare entro 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle .
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

COMPATIBILITÀ
Il **CURZTAE R WG Bianco** può essere mescolato a tutti gli antiparassitari ad azione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura.
Sulle colture ornamentali ed orticole, data la molteplicità di varietà di recente introduzione, è sempre consigliabile effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER VITE, TABACCO, POMODORO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINI, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, MELONE; 14 GIORNI PER PATATA; 21 GIORNI PER CARCIOFO; 28 GIORNI PER SOIA, GIRASOLE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

13A05776

DECRETO 25 febbraio 2013.

Modifica del decreto relativo all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Warrant 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario WARRANT 200 SL con decreto del 16 giugno 2009, modificata successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 giugno 2012;

Rilevato che nell' etichetta di detto prodotto non è stato riportato l'intervallo di sicurezza per la coltura della fragola;

Ritenuto di dover modificare detta etichetta inserendo per la coltura della fragola l'intervallo di sicurezza di 30 giorni;

Decreta:

L'Impresa Cheminova A/S, con sede legale in Thyboronvej 76-78, DK 7673 Harboore (Danimarca), è autorizzata a modificare l' etichetta del prodotto fitosanitario WARRANT 200 SL, reg. n. 13370, inserendovi l'intervallo di sicurezza di 30 giorni per la coltura della fragola.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Warrant 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione	
IMIDACLOPRID puro	**g. 17,4 (200 g/L)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.13370 del 16/06/2009

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto:
mL 10-25-50-100-250-500 Litri 1-5-10

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo - tel 035 19904468
Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
STAHLER TEC DEUTSCHLAND GmbH & Co KG, Stade, (Germania)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura ne in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
PER PROTEGGERE GLI ARTROPODI UTILI RISPETTARE UNA FASCIA DI SICUREZZA NON TRATTATA DI 5m E APPLICARE IL PRODOTTO CON MEZZI MECCANICI CHE RIDUCANO LA DERIVA MINIMA DEL 75%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida sistemico che possiede le seguenti caratteristiche: polivalenza d'azione sui parassiti sotto elencati, buona efficacia immediata e prolungata durata d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri. Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri minatori *Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis) blancardella,. Lyonetia clerkella*), psilla del melo (*Cacopsilla* spp.), tentredine del pero (*Hoplocampa* spp.): **50 ml/hl** d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco) e mandorlo: contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi. Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: **50 ml/hl** d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro la tentredine del susino (*Hoplocampa brevis*), cimicetta del mandorlo (*Monasteira unicostata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa) e Cicaline (Empoasca* spp.): **50 ml/hl** d'acqua.
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.). minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): **75 ml/hl** d'acqua.
Vite **(in vivaio)**: Contro cicaline (*Empoasca vitis (= flavescens), Scafoidus titanus*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), fillossera (*Viteus vitifolie*) **50 ml/hl** d'acqua.
Orticole:
- **pomodoro, melanzana, peperone**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae. Aulacorthum solani*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per ha di prodotto.
- **zucchino, cetriolo, cocomero, melone:** contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*, ecc.): **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) **75 ml/hl** d'acqua. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
- **lattughe e simili (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella)** contro afidi (*Nasonovia ribesnigri. Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **fagiolo, fagiolino:** contro afidi (*Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **cavolfiore, broccolo:** contro afidi (*Brevicorine brassicae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.
- **patata**: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): **50 ml/hl** d'acqua. Contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): **75 ml/hl** d'acqua
- **carciofo:** contro afidi (*Anuraphis helicrhysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) **50 ml/hl** d'acqua.

Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragoefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*) distribuire **0,75** litri per ettaro di prodotto.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, Aphis fabae, Acyrthosiphon onobrychis=pisum*) **50 ml/hl** d'acqua. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture destinate alla produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): **50 ml/hl.** Su questa coltura è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo **0,75-1,0** litro per Ha di prodotto.
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: **50 ml/hl** d'acqua. Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): **75 ml/hl** d'acqua. Su floreali ed ornamentali coltivate in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione **0,5-1 ml** di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.
Nei trattamenti per irrorazione, le dosi riportate si riferiscono ad applicazioni a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare proporzionalmente la concentrazione al fine di mantenere costante la dose di formulato impiegata per ettaro. Nei trattamenti per irrigazione procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua prima dell'applicazione del prodotto; successivamente distribuire più o meno un 30% disciogliendovi il prodotto ed infine applicare il restante 20% dell'acqua di irrigazione. Aggiungere il Warrant 200 SL direttamente nella botte di irrorazione. Nelle applicazioni su pomacee allo stadio di "orecchiette di topo" e su drupacee a "rottura gemme-bottoni rosa", l'aggiunta di olio minerale o vegetale può migliorare l'efficacia insetticida di Warrant 200 SL.

COMPATIBILITÀ: Warrant 200 SL è miscibile con i preparati contenenti olio di origine minerale e vegetale.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra); 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo); 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica; 21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 30 giorni per fragola, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccolto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13A05777

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 luglio 2013.

Regime onerato sui collegamenti aerei da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'articolo 16 e 17;

Visto l'art. 16 della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporsi e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, del Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, che impone oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree siciliane tra cui Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa;

Visto il decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013, del vice Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2013 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, in particolare l'art. 3 e l'art. 8 nei quali è stata fissata al 30 giugno 2013 la data rispettivamente per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009;

Vista la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, pairagrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 122/13 - del 27 aprile 2013, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Vista la Comunicazione della Commissione europea pubblicata, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 122/14 - del 27 aprile 2013, relativa al bando di gara per concessione in esclusiva e con una compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Considerato che nessun vettore comunitario ha accettato di effettuare i collegamenti sopracitati, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013;

Vista la nota n. 77642/CSE del 28 giugno 2013 con la quale l'ENAC comunica che nessun vettore comunitario ha presentato offerte per l'aggiudicazione della gara entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della sopracitata informativa nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (27 giugno 2013);

Considerato che il mancato interesse manifestato dai vettori comunitari ad operare i collegamenti con le isole di Lampedusa e Pantelleria alle condizioni imposte dal decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013, comporta l'opportunità di ridefinire gli oneri di servizio pubblico imposti con il medesimo decreto;

Considerate la condizione di particolare isolamento geografico delle isole di Pantelleria e Lampedusa, nonché le problematiche connesse al fenomeno migratorio che grava sulle medesime isole;

Valutato che l'interruzione del servizio onerato sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e in Lampedusa, come più volte segnalato dalle Autorità prefettizie locali, potrebbe riflettersi negativamente sull'ordine pubblico dei predetti territori;

Ritenuto prioritario, al fine di garantire il diritto costituzionale alla mobilità ai cittadini di Pantelleria e Lampedusa, proseguire, senza soluzione di continuità, gli attuali servizi aerei di linea onerati, per il tempo strettamente necessario alla definizione di un nuovo assetto della continuità territoriale delle predette isole minori siciliane;

Considerato che è in corso l'attivazione dell'*iter* procedurale per l'individuazione di un nuovo regime onerato sulle isole di Lampedusa e Pantelleria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2013.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto di imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, i predetti collegamenti vengono assicurati sulla base del regime imposto dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it.

Roma, 5 luglio 2013

Il Ministro: LUPI

13A06007

DECRETO 5 luglio 2013.

Cessazione del regime onerato imposto sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino con il decreto 24 giugno 2009.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla città di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 552 del 24 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5 dell' 8 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2013, che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa dalla data del 30 giugno 2013;

Vista la Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 31/08 - del 2 febbraio 2013, avente ad oggetto i nuovi oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino con indicazione della data di entrata in vigore degli stessi;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale n. 5/2013 sopra citato, che assegna all'ENAC l'incarico di esperire la gara per individuare il vettore al quale assegnare il diritto di esercire in esclusiva la rotta onerata Bolzano-Roma Fiumicino;

Visto il bando di gara per la concessione del servizio aereo di linea sulle rotte Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa di cui all'informativa della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 31/09 - del 2 febbraio 2013;

Vista la lettera dell'ENAC n. 0065656/DG del 31 maggio 2013 con la quale viene comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'aggiudicazione della predetta gara;

Considerata la necessità di permettere al vettore aggiudicatario della gara di esercitare i diritti di traffico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa in esclusiva e secondo il nuovo regime onerato imposto con decreto ministeriale n. 5/2013;

Tenuto conto che nessun vettore comunitario opera attualmente i voli Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa secondo il regime imposto con il decreto ministeriale n. 552/2009;

Considerato che il nuovo regime onerato sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino entra in vigore il 30 giugno 2013 e che pertanto occorre abrogare il regime imposto con il decreto ministeriale n. 552/2009 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 giugno 2013, data di entrata in vigore del nuovo regime onerato sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino, cessano gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 552 del 24 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it.

Roma, 5 luglio 2013

Il Ministro: LUPI

13A06008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia, in Cerignola, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 228 dell'8 settembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» e il Reg. (CE) n. 1067, di modifica, del 6 novembre 2009, *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 291 del 7 novembre 2009;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cerali trasformati» individuata all'art. 2, lettera *c)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità S.p.a, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 9 giugno 2004 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 9 giugno 2004 al Consorzio di Tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia con sede legale presso Palazzo di Città, piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 giugno 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante di-

sposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05772

DECRETO 21 giugno 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP, in Zibello, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello";

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 145 del 24 giugno 2010 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Culatello di Zibello";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < imprese di lavorazione > nella filiera < preparazione di carni > individuata all'art. 2, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Istituto parma qualità – IPQ S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello";

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale dell'11 giugno 2010 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1 È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto dell'11 giugno 2010 al Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP, con sede legale in Piazza Garibaldi, 34 – 43010 - Zibello (PR) a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del'11 giugno 2010, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05769

DECRETO 21 giugno 2013.

Autorizzazione al laboratorio «Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C.», in Vieste, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 14 giugno 2013 dal laboratorio Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C., ubicato in Vieste (FG), via Quasimodo n. 75/77, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 maggio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C., ubicato in Vieste (FG), via Quasimodo n. 75/77 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è D'Errigo Angelo.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 maggio 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochim S.a.s. di D'Errico Angelo & C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II+ Reg. CE n. 702/2007

13A05771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Balletto dell'Esperia - Società cooperativa», in Fossano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 11/CC/2013 Regione Piemonte dell'8 maggio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Balletto dell'Esperia - Società cooperativa», con sede in Fossano (Cuneo);

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2008-2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 11/CC/2013 Regione Piemonte dell'8 maggio 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Balletto dell'Esperia - Società cooperativa», con sede in Fossano (Cuneo), codice fiscale n. 02836220042, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05667

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Pirozzo - Società cooperativa a responsabilità limitata ed a mutualità prevalente», in Rosarno.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 Regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Pirozzo - Società cooperativa

a responsabilità limitata ed a mutualità prevalente», con sede in Rosarno (Reggio Calabria);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2006 al 2011 presso la competente Camera di commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 Regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Pirozzo - Società cooperativa a responsabilità limitata ed a mutualità prevalente», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), codice fiscale n. 01246310807, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05668

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 22 dicembre 2004 nella parte relativa allo scioglimento della «Rinascimento '82 – S.c.r.l.», in Palomonte.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Dirigente del servizio politiche del lavoro di Salerno del 22 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005) con il quale è stato disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Rinascimento '82 - S.c.r.l.», con sede in Palomonte (SA);

Tenuto conto che con formale istanza il liquidatore della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto la società in parola era stata posta in liquidazione ordinaria con atto notarile del 12 maggio 1994, ed era quindi già sciolta volontariamente;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Dirigente del servizio politiche del lavoro di Salerno del 22 dicembre 2004 è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Rinascimento '82 - S.c.r.l.», con sede in Palomonte (SA), per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05673

DECRETO 5 giugno 2013.

Annullamento del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Ne.Ma. società cooperativa», in Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 9/CC/2013 regione Marche dell'8 maggio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «NE.MA. Società cooperativa», con sede in Ascoli Piceno;

Tenuto conto che con formale istanza il legale rappresentante della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in nome collettivo si è trasformata in società cooperativa con atto notarile del 18 ottobre 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 9/CC/2013 regione Marche dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «NE.MA. Società cooperativa», con sede in Ascoli Piceno, codice fiscale n. 01741610446, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05675

DECRETO 6 giugno 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Coop Magnum società cooperativa a r.l.», in Dugenta.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Coop Magnum Società cooperativa a r.l.»;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 2007 n. 120/SAA/2007 con il quale la cooperativa in parola era stata sciolta per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa Direzione generale;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Coop Magnum Società cooperativa a r.l.», con sede in Dugenta (BN), codice fiscale n. 01167460623, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05674

DECRETO 10 giugno 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Prima Tevere 75 - Società cooperativa», in Pontecorvo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 Regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Prima Tevere 75 - Società cooperativa», con sede in Pontecorvo (Frosinone);

Tenuto conto che il legale rappresentante con richiesta datata 7 giugno 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2007-2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 Regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Prima Tevere 75 - Società cooperativa», con sede in Pontecorvo (Frosinone), codice fiscale n. 80409020585, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05670

DECRETO 10 giugno 2013.

Annullamento del decreto 12 luglio 2012 nella parte relativa allo scioglimento della «Giumart - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 06/SC/2012 del 12 luglio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2012) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Giumart - Società cooperativa a r.l.», con sede Roma;

Tenuto conto che la Camera di commercio di Roma con nota pervenuta al prot. n. 63655 del 17 aprile 2013 ha informato che la cooperativa ha provveduto, seppur tardivamente, all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

Ritenuto pertanto di poter recepire la segnalazione e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 06/SC/2012 del 12 luglio 2012 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Giumart - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 07443121004, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05671

DECRETO 10 giugno 2013.

Annullamento del decreto 12 luglio 2012 nella parte relativa allo scioglimento della «IRIS 2006 Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 06/SC/2012 del 12 luglio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2012) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Iris 2006 Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»;

Tenuto conto che la Camera di commercio di Roma con nota pervenuta al prot. n. 63655 del 17 aprile 2013 ha informato che la cooperativa ha provveduto, seppur tardivamente, all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2009, 2010 e 2011;

Ritenuto pertanto di poter recepire la segnalazione e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 06/SC/2012 del 12 luglio 2012 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Iris 2006 Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 08799731008, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05672

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa Edil Mediterraneo», in Marigliano, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione del 27 marzo 2012 e di accertamento del 18 giugno 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancata documentazione della condizione di prevalenza dell'ente;

mancato versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2011/2012 e della percentuale di utili conseguiti nell'anno 2010 e 2009;

mancata esibizione del libro giornale ed inventari;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 26 ottobre 2012 prot. n. 0221900 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate dal revisore nei verbali sopra richiamati;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Cooperativa Edil Mediterraneo» con sede in Marigliano (NA), C.F.06043991212 costituita in data 29 aprile 2008.

Art. 2.

L'Avv. Stefania Girfatti nata a Formia (LT) il 31 luglio 1969 (GRFSFN69L71D708H) con studio in Napoli, via Cervantes n. 55 è nominata per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05871

DECRETO 11 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Roma Est cooperativa artigiana di garanzia società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.78/2007

Visti i verbali di revisione del 29 novembre 2011 e accertamento del 26 marzo 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

mancata nomina del collegio sindacale;

non è stato modificato lo statuto in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 326/2003;

non è stato aggiornato il libro dei soci, in particolare non sono stati correttamente individuati i soci persone fisiche e i soci persone giuridiche;

non è stata correttamente documentata la condizione di prevalenza nella nota integrativa;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 18 ottobre 2012, prot. n. 0215604, non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione centrale per le cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Roma Est cooperativa artigiana di garanzia società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 02640860587, costituita in data 30 gennaio 1975.

Art. 2.

Il prof. avv. Ranieri Razzante nato a Taranto il 30 agosto 1965 (RZZRNR65M30L049H), residente in Roma, via Tanaro n. 24, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05872

DECRETO 12 giugno 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Scuola Aurelia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 Regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Scuola Aurelia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta datata 26 marzo 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2006 al 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 Regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Scuola Aurelia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 03510661006, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05669

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «Edil Coop società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'8 giugno 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228071, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "EDIL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in Roma, costituita in data 8 febbraio 2000, codice fiscale 05967401000, è sciolta per atto d'autorità ai

sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965, codice fiscale CHTFNC65R04H501G, con studio in Roma, Via Pietro della Valle n. 2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05978

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «I Panificatori associati società cooperativa», in Cittaducale e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 13 aprile 2011 e successivo accertamento del 5 maggio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 2 novembre 2012 prot. n. 226202, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "I PANIFICATORI ASSOCIATI SOCIETÀ COOPERATIVA" con sede in Cittaducale (RI), costituita in data 3 gennaio 2003, codice fiscale 00942800574, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965, codice fiscale CHTFNC65R04H501G, con studio in Roma, Via Pietro della Valle n. 2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05979

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piero e Gianni - Cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 novembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 3 dicembre 2012, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Piero e Gianni - Cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente. con nota del 29 marzo 2013. che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta deL 27 maggio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto. ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piero e Gianni - Cooperativa sociale, con sede in Torino (codice fiscale 04908670013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae. è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Brisone, nato ad Alessandria il 4 novembre 1969 e domiciliato in Castelletto Monferrato (AL), via Guglielmo Marconi, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A05867

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tartaruga 78 società cooperativa edilizia», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 gennaio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 gennaio 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «La Tartaruga 78 Società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 4 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, ha comunicato formalmente con nota del 17 aprile 2013, che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 27 maggio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tartaruga 78 Società cooperativa edilizia», con sede in Torino (codice fiscale 02184950018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Nava, nato ad Reggio Calabria il 12 ottobre 1964 e domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A05868

DECRETO 17 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Sant'Eufemia società cooperativa sociale», in Lamezia Terme, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione – sez. rilevazione del 25 gennaio 2012 e successivo accertamento dell'8 giugno 2012 redatti dai revisori della Confcooperative, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2011/2012;

mancato versamento ai fondi mutualistici del 3% degli utili conseguiti;

mancata determinazione del compenso spettante agli amministratori;

mancato aggiornamento del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro dei verbali di assemblea dei soci;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, datata 30 gennaio 2013 prot. n. 0015638 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Sant'Eufemia Società cooperativa sociale» con sede in Lamezia Terme (CZ), C.F. 01743440792 costituita in data 15 marzo 1989.

Art. 2.

Il dr. Giuseppe Procopio nato a Catanzaro il 1° gennaio 1965 (PRCGPP65A01C352L), residente in Catanzaro, Via de Riso, 52, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto, Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05869

DECRETO 17 giugno 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa Romea», in Milano, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art . 4 del D.P.R. n. 78/2007;

Visti i verbali di revisione - sez. rilevazione dell'11 gennaio 2012 e di accertamento del 30 marzo 2012, che si intendono qui richiamati e dai quali sono emerse una serie di irregolarità, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancata regolamentazione da parte dell'assemblea dell'esatta attribuzione delle somme da assegnare ai soci lavoratori;

mancata delibera assembleare in merito al compenso spettante agli amministratori;

inesatta indicazione in nota integrativa dei parametri per il calcolo della prevalenza;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, datata 2 novembre 2012 prot. n. 0226248 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate in sede di revisione;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 9 maggio 2013 dalla Commissione Centrale per le Cooperative, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Cooperativa Romea» con sede in Milano (MI) C.F. 06793320968, costituita in data 13 novembre 2009.

Art. 2.

La dr.ssa Paola Guerrato nata a Milano l'8 aprile 1958, (GRRPLA58D48F205D), con studio in Milano, Via Boccaccio, 29 è nominata per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22.01.2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05870

DECRETO 18 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Agrisan piccola società cooperativa a r.l.», in Acri.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (GU n. 45 del 22/2/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Agrisan Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Acri (Cosenza);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2010 e di essere in attesa di evasione della pratica relativa al bilancio dell'anno 2011 da parte della competente Camera di Commercio;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto diri-

genziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Agrisan Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Acri (Cosenza), codice fiscale n. 02506740782, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05982

DECRETO 18 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Nuovo Millennio - Piccola Soc. Coop.va a r.l.», in Rieti.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (GU n. 79 del 4/4/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Nuovo Millennio - Piccola Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Rieti;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta datata 14 giugno 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Nuovo Millennio - Piccola Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Rieti, codice fiscale n. 00905750576, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05983

DECRETO 20 giugno 2013.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, nella parte relativa allo scioglimento della «Società Cooperativa Socio Sanitaria Omega a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 (GU n. 160 del 12 luglio 2011) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIO SANITARIA OMEGA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale nota acquisita al prot.n. 103331 del 19 giugno 2013 ha chiesto il riesame del provvedimento di scioglimento;

Dato atto che la società era stata già sciolta senza far nomina di commissari liquidatori con decreto ministeriale 6 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1989 e che pertanto l'inserimento negli elenchi, trasmessi per il mezzo di Unioncamere, delle società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre e il conseguente provvedimento di scioglimento disposto da questa amministrazione, non avevano ragione d'essere;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIO SANITARIA OMEGA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Roma, codice fiscale n. 05048050586, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A05981

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 15 aprile 2013.

Ripartizione delle risorse di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualità 2012.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed, in particolare, l'art. 1 comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2012 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualità 2012, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e lettere *b)* e *c)*. La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4, dell'art. 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2012

Regione	**n° comuni (*)**	**Finanziamento (€) lettera a)**	**Finanziamento (€) lettere b) + c)**
Abruzzo	276	1.153.233,00	12.253.100,60
Basilicata	117	710.681,63	7.550.992,33
Calabria	402	2.274.773,62	24.169.469,75
Campania	426	2.207.914,25	23.459.088,93
Emilia-Romagna	283	985.281,61	10.468.617,08
Friuli-Venezia Giulia	202	562.732,41	5.979.031,90
Lazio	299	984.207,63	10.457.206,07
Liguria	111	170.285,30	1.809.281,31
Lombardia	202	183.329,60	1.947.877,03
Marche	239	739.066,71	7.852.583,75
Molise	134	814.487,46	8.653.929,27
Piemonte	141	127.667,84	1.356.470,84
Puglia	84	709.435,51	7.537.752,32
Sicilia	282	2.233.201,27	23.727.763,52
Toscana	247	658.532,03	6.996.902,77
Umbria	92	757.504,17	8.048.481,86
Veneto	335	647.861,69	6.883.530,43
totale		**15.920.195,73**	**169.152.079,76**

(*) i comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52

Art. 2.

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5, dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 febbraio 2013, n. 52, e ne danno comunicazione al medesimo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il monitoraggio degli interventi, finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7, dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52;

b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di intervento sugli edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica ed, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di intervento sugli edifici privati ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 4 e 4-*bis* dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52 e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

d) la trasmissione da parte delle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), saranno predisposti dalla Commissiome Tecnica di cui al comma 7, dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2013

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 302

Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento
Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52.

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data|_|_| |_|_| |_|_|_|_| data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

1) **Indagini di microzonazione sismica e CLE (art. 2, comma 1, lettera a)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comune o circoscrizione o unione di comuni	Popolazione	Specifiche studi (data) <90gg	Bando: selezione aggiudicaz, stipula (data)<3)+60	Elaborati finali(data) <4)+240	Superficie indagata (ettari)	Comunic a CT (data)< 5) +90	Eventuali chiarimenti CT: Si(data rich e data esec) < 30 da rich (7)	Approvaz (data) e saldo	Importo contributo Fondo(€)	Importo cofinanz (€)	Comune di cui all'allegato 8 (sì/no)
Riferimenti	Art.7 o art. 21 c. 2	Art.6 c.1	Art.6 c.2 Art. 15 c.1	Art.6 c.2		Art.6 c.5	Art.6 c.6	Art.6 c.7	Art. 7 c.1 o c. 2 o art. 21	Art. 7 c.1 o c. 2 o art. 21	Art. 19

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall'articolo 5, comma 3.
Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), previsti dall'articolo 18, comma 3.

NB: CT = Commissione tecnica ex art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1A): **Analisi della Condizione Limite dell'emergenza (CLE), art. 20**

1	2	3
Comune o circoscrizione	popolazione	Contributo
Riferimenti	Art.20 c.2	Art.20 c.2

2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Individuata dall'analisi della CLE	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008.
Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16	17
Importo cofinanz	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Sostituzione edilizia S/N	Inizio intervento (data)
	Art. 15 c.1	Art.9 e 10	Art.9 e 10	Art. 9 c.4	Art.13 c.3	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
15) solo per demolizione e ricostruzione

3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	Indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Individuata dall'analisi della CLE	Appartenente o Interferente con via di fuga	Importo (€)
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16
Importo cofinanz (€)	Affidamento progetto (data) - impegno	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data)
	Art. 15 c.1	Art.9 e art. 10	Art.9 e art. 10	Art. 9 c.4	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Affissione bando (data)	Indirizzo edificio	Richiesta del cittadino al Comune (data)(*)<60 da 2)	Regione pubblica graduatoria <240 da pubbl. decreto	Proprietario o (P) amministratore (A) o rappresentante della comunione (R) (*)	Superficie lorda (mq)(*)	N. unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	Proprietario e Professionista presentano il progetto <90(R) o 180 (M, DR) da 5)
Riferimenti	Art. 14 c.5		Art. 14 c.5	Art. 14 c.6	All. 4 e All. 6 c. 2	Art.12 c.1, all. 4, All. 6 c.3	Art. 12 c.1, All. 4	All. 6	Art.14 c.6

(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'all. 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

11	12	13	14	15	16	17	18
Approvazione progetto (data)	indice di rischio iniziale αSLVi	Indice di rischio finale αSLVf	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data)<30gg da 11)	Erogazione 30% op. strut(data)	Erogazione 70% op. strut(data)	Erogazione saldo e collaudo(data)
Art.14 c.8	Art.9 e Art. 10	Art.9 e Art. 10	Art. 9 c.4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio

Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento
Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

Utilizzo della procedura

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:
1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici_di_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.
Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

13A05802

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 18 giugno 2013.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno. (Delibera n. 1514/2013).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella seduta del 18 giugno 2013, composto come da verbale in pari data;

Udito il relatore Consigliere Antonio Orlando;

Premesso che gli organismi di parità sono strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi (donna - uomo) e fra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, razza), istituiti presso ogni amministrazione con i compiti di raccolta dei dati che l'amministrazione è tenuta a fornire, di formulazione di proposte e di promozione di iniziative;

Rilevato che la legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha sostituito i comitati per le pari opportunità con i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e che tali "Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" assumono tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e rappresenteranno un interlocutore unico, più efficace e completo al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto;

Evidenziato che il Comitato per le Pari Opportunità in magistratura tributaria è stato istituito con la deliberazione del 22 gennaio 2008 mediante l'introduzione dell'art. 7-*bis* nel Regolamento interno del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, approvato con delibera dell'1º aprile 2003;

Considerato che il predetto Organo, secondo quanto stabilito dal citato art. 7-*bis*, comma 2, come modificato dalla deliberazione 10 gennaio 2012, è composto da "lettera *a)* tre componenti del Consiglio di Presidenza tra i quali è designato il Presidente del Comitato; *b)* sette giudici designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari; *c)* un esperto designato dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Evidenziato che ai fini dell'effettiva costituzione e dell'operatività del detto Comitato è pertanto necessario che oltre ai componenti di diritto di cui alla lettera *a)* siano designati anche i sette giudici dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei giudici tributari di cui alla lettera *b)* e l'esperto dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera *c)*;

Considerato che la composizione mista del predetto organo, la cui costituzione non dipende esclusivamente dal Consiglio di Presidenza, ne può determinare l'effettiva costituzione in un momento temporale successivo a quello dell'insediamento del Consiglio di Presidenza con la conseguenza che non viene ad essere assicurata quella tendenziale continuità dell'azione amministrativa necessaria affinché lo stesso possa espletare la propria attività e assolvere ai propri compiti – nel corso e nei limiti della durata predeterminata dell'incarico – in conformità con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);

Rilevato, infatti, che nel corso della presente Consiliatura l'effettiva costituzione del Comitato è avvenuta a far data dal 4 settembre 2012 con la nomina da parte del Ministro Fornero dell'esperto di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 7-*bis*, vale a dire a meno di un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e che la prima riunione del detto organo si è tenuta solo nel dicembre 2012;

Ritenuto che la conseguenza immediata, evidente e intuibile del breve lasso di operatività del Comitato attualmente insediato è l'impossibilità di portare a termine anche uno solo degli obiettivi prefissati, quali ad esempio e a mero titolo esemplificativo: 1) verificare attraverso un questionario da sottoporre all'intera categoria le nuove esigenze insorte a seguito dell'immissione di oltre 1.000 nuovi giudici nel ruolo della magistratura tributaria; 2) prendere atto delle eventuali modifiche determinatesi nella gestione del lavoro e delle udienze, in particolare con riguardo al notevole aumento del numero di giudici donne e all'abbassamento dell'età media di queste ultime; 3) trarre spunto dalle risultanze del Comitato per proporre interventi e soluzioni atte a risolvere le nuove problematiche; 4) proporre al Consiglio una serie di iniziative volte ad amalgamare le diverse professionalità presenti all'interno della magistratura tributaria, ad esempio in materia di aggiornamento e di dotazione informatica; 5) inserirsi e collaborare con la rete nazionale dei Comitati di pari opportunità delle altre magistrature, con la quale è stato possibile organizzare un unico incontro (il 4 aprile 2013);

Ritenuto pertanto che, in tale prospettiva, è opportuno che siano previste adeguate garanzie di durata del Comitato al fine di consentirgli di conseguire se non la totalità almeno una cospicua parte degli obiettivi e dei compiti assegnatigli, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dalla normativa di settore, durata che per tutte le suesposte ragioni non può essere correlata unicamente all'insediamento del Consiglio di Presidenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 7-*bis*, ma che va ancorata all'effettiva costituzione dell'organo, unico momento che segna l'inizio della sua concreta operatività;

Ritenuto, conclusivamente, che la denominazione e le finalità del Comitato per le pari opportunità nella magi-

stratura tributaria devono essere modificate a coerenza con la legge n. 183/2010 e che nella regolamentazione delle designazioni dei componenti del Comitato e della durata degli incarichi deve essere contemperata l'esigenza di mantenere ben saldo l'indispensabile collegamento del Comitato con il Consiglio, del quale è espressione ed al quale riferisce per il conseguimento delle finalità previste dalla legge, con l'esigenza di garantire una congrua durata delle cariche e di evitare la prematura e traumatica interruzione delle attività e la contemporanea decadenza, in una unica soluzione, dei suoi componenti;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche, aventi efficacia immediata, dell'art. 7-*bis* del Regolamento interno:

«all'art. 7-*bis* al comma 1:

le parole "il Comitato per le pari opportunità" sono sostituite dalle parole "il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

dopo le parole "uomini e donne" e prima delle parole "nel lavoro dei giudici tributari" sono inserite le parole "e, in genere, tra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, razza)";

all'art. 7-*bis* al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole "Consiglio di Presidenza" sono aggiunte le parole "in carica e tre componenti del precedente Consiglio di Presidenza";

all'art. 7-*bis* il comma 3 è sostituito con il seguente "Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio tra i componenti di cui alla lettera *a)* del 2° comma e resta in carica fino alla fine della consiliatura in cui è stato nominato, salvo conferma. Gli altri componenti di cui al comma 2 restano in carica per quattro anni a far data dall'effettiva costituzione del Comitato".

All'art. 7-*bis* al comma 4:

dopo le parole "alla nomina del presidente", le parole "e dei componenti" sono sostituite con le parole "o alla sua conferma";

le parole da "I componenti di cui" a "componenti del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti parole: "Entro lo stesso termine provvede altresì a designare al proprio interno i tre componenti di cui alla lettera *a)* del 2° comma che affiancheranno e quindi sostituiranno, allo scadere del quadriennio di cui al 3° comma, quelli designati nella precedente consiliatura. Qualora, allo scadere del quadriennio di cui al 3° comma le associazioni e l'amministrazione predette non abbiano provveduto a quanto previsto dal comma 2 lett. *b)* e *c)* i componenti facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto fino a quando non venga effettuata nuova designazione.

Il Comitato per le pari opportunità si riunisce presso la sede del Consiglio individuando - di volta in volta - la data e l'orario della seduta.

Manda alla *Gazzetta Ufficiale*, per la pubblicazione, la sopracitate modifiche del Regolamento interno del Consiglio.

Roma, 18 giugno 2013

Il presidente: SANTAMARIA AMATO

13A05779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del madicinale per uso umano «Ceftriaxone Dotopharma».

Estratto determinazione V&A/ n. 1068/2013 del 24 giugno 2013

Titolare A.I.C.: Dotopharma UG, con sede legale e domicilio in Rosenstrasse 141, 58095 Hagen – Hagen – Germania.

Medicinale: CEFTRIAXONE DOTOPHARMA.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: alla notifica relativa al medicinale «Ceftriaxone Dotopharma», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 46 del 18 aprile 2013 è apportata la seguente modifica:

al paragrafo IB n. B.II.b.1-f) in luogo di:

IB n. B.II.b.1-f) Sostituzione di un sito di fabbricazione per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito,

leggasi:

IB n. B.II.b.1-f) Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 039408012 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere e 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 039408024 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere e 1 fiala solvente.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05974

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lupidon».

Estratto provvedimento FV/ 158/2013 del 7 giugno 2013

Medicinale: LUPIDON.

Confezioni:

A.I.C. n. 027387051 «H sospensione iniettabile» 4 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 027387063 «G sospensione iniettabile» 4 fiale 1 ml.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l.

Procedura nazionale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lupidon» non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis*, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale «Lupidon» non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05975

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di importazione parallela del medicinale per uso umano «Maxalt».

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 424 del 17 aprile 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2013, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «MAXALT-MAXALTLYO» 10 mg, lyophilisat Oral dalla Francia, Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano;

a pag. 13, ove è scritto:

«Composizione: Un liofilizzato orale contiene:

Principio attivo: rizatriptan 10 mg come rizatriptan benzoato 14,53 mg.

Eccipienti: Gelatina, Mannitolo (E421), Glicina, aroma di menta piperita (olio di menta piperita, malto destrina, destrina).»,

leggasi:

Composizione: Un liofilizzato orale contiene:

Principio attivo: rizatriptan 10 mg come rizatriptan benzoato 14,53 mg.

Eccipienti: gelatina, mannitolo (E421), glicina, aspartame, aroma di menta piperita (olio di menta piperita, malto destrina, destrina)».

13A05976

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Flurizic».

Estratto provvedimento FV/170/2013 del 7 giugno 2013

Medicinale: FLURIZIC

Confezioni: 029138 029 375 mg compresse 12 compresse

Titolare AIC: Pantafarm S.r.l.

Procedura Nazionale

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLURIZIC non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale FLURIZIC non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05977

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di tredici nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 10 giugno 2013, ha in emissione tredici nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C05", "D42", "E13", "J37", "F04", "M84", "R04", "S18", "T21", "Z23", "G02", "L01", "P57".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie sigle "C05", "D42", "E13", "J37", "F04", "M84", "R04", "S18", "T21", "Z23", "G02", non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie "C04", "D41", "J36", "M83", "Z22", "T20", "S17", "E12", "F03", "R03" e "G01".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

13A05980

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista a Fogliano, in Siena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 giugno 2013, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni Battista a Fogliano, con sede in Siena.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

13A05859

Soppressione della Parrocchia di S. Maria dei Campi, in Castiglione d'Orcia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 giugno 2013, viene soppressa la Parrocchia di S. Maria dei Campi, con sede in Castiglione d'Orcia (Siena), loc. Gallina.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Stefano e Degna, con sede in Castiglione d'Orcia (Siena).

13A05860

Soppressione della Parrocchia di S. Cristina, in Castellina in Chianti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 giugno 2013, viene soppressa la Parrocchia di S. Cristina, con sede in Castellina in Chianti (Siena), fraz. Lilliano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, con sede in Siena.

13A05861

Soppressione della Parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro, in San Gimignano

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 25 giugno 2013, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro, con sede in San Gimignano (SI), fraz. Racciano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, con sede in Siena.

13A05862

Soppressione della Parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo, in Monteroni d'Arbia

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 25 giugno 2013, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo, con sede in Monteroni d'Arbia (SI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

13A05863

Soppressione della Parrocchia di S. Tommaso, in Casole d'Elsa

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 25 giugno 2013, viene soppressa la Parrocchia di S. Tommaso, con sede in Casole d'Elsa (SI), fraz. Querceto.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

13A05864

Soppressione della Parrocchia di S. Maria a Torre a Castello, in Asciano

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 25 giugno 2013, viene soppressa la Parrocchia di S. Maria a Torre a Castello, con sede in Asciano (SI).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia della Medaglia Miracolosa a Castelnuovo Berardenga Scalo, con sede in Asciano (SI).

13A05865

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto del comune di Camporeale.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1993 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del comune di Camporeale (PA), nella persona del dott. Brucato Leonardo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il dott. Brucato Leonardo è stato sostituito, per ritardo non giustificato negli adempimenti di competenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2013, la dott.ssa Buarnè Serafina, è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 267/2000, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Brucato Leonardo.

13A05866

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto 7 maggio 2013, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprizero» 5 mg/ml.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2013, n. 131, recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «EPRIZERO» 5 mg/ml, titolare A.I.C. Norbrook Laboratories Limited, con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT356JP - Irlanda del Nord, laddove è scritto «Procedura decentrata n. CZ/V/0112/001/DC», leggasi: «Procedura decentrata n. UK/V/0442/001/DC».

13A05778

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «MELOCOTÓN DE CALANDA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 179 del 25 giugno 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Melocotón De Calanda».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A05766

Domanda di registrazione della denominazione «LIERS VLAAIKE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 177 del 22 giugno 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Belgio ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» - «Liers Vlaaike».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05767

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/2006 del 1° luglio 2006.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano DOP, con sede via Roma, 8 – 14050 Roccaverano e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento UE n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte di un gruppo avente legittimo interesse, di chiedere la modifica al disciplinare di produzione della denominazioni registrata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» è riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e marchiato nella zona di produzione indicata nel successivo art. 3 e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del Prodotto

La Robiola di Roccaverano DOP si produce per l'intero arco dell'anno, è un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, o affinato.

La DOP «Robiola di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra 10 e 14 cm con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi. Questi parametri sono riferiti al termine del periodo minimo di maturazione.

I parametri di riferimento al terzo giorno di maturazione per la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:

grasso: minimo 40% sul secco;

sostanze proteiche: minimo 34% sul secco;

ceneri: minimo 3% sulla materia secca.

Le caratteristiche sensoriali del formaggio «Robiola di Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in:

prodotto fresco dal quarto al decimo giorno di maturazione: crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente; aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino; pasta: di colore bianco latte; struttura: cremosa, morbida; sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo;

prodotto affinato dall'undicesimo giorno: crosta: presenta una fioritura naturale di muffe; aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia; pasta: di colore bianco latte; struttura: morbida leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, può essere cremosa nel sottocrosta saporito.

Nella Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della affinatura.

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di raggiungimento dei termini di maturazione previsti e il confezionamento comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime; della provincia di Alessandria: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.

Art 4.

Metodo di ottenimento

Per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall'area di produzione, con le seguenti percentuali: latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in misura minima del 50% con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50 %, proveniente da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore. Inoltre si prescrive di indicare in etichetta le percentuali di latte utilizzati nella produzione del formaggio.

L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.

L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.

L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore all'80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.

Tutta l'alimentazione degli animali non deve contenere organismi geneticamente modificati. È vietato l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza terra.

Durante tutte le fasi di lavorazione non è consentito l'uso di pigmenti, coloranti e di aromi particolari. Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione (lattoinnesti e/o sieroinnesti), è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e viene lasciato a riposo, alla stessa temperatura, per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in appositi stampi forati muniti di fondo. Prima della formatura può essere effettuato uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a trama fine. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.

La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori. A partire dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentito l'uso di vegetali aromatizzanti. La Robiola di Roccaverano è considerata affinata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi.

Art. 5.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 6.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, dall'organismo di controllo I.N.O.Q. con sede in Piazza Alberto Grosso, 82 – 12033 Moretta CN - tel. 0172. 911323; fax 0172.911320; e-mail: inoq@isiline.it a una struttura di controllo nome: I.N.O.Q.

Art. 7.

Legame con l'ambiente geografico

Il terreno è di natura argilloso con sottofondo marnoso, in alcune zone i movimenti di assestamento hanno dato luogo a terreni caratteristici di natura colluviale con strato argilloso molto profondo ed elevata capacità idrica con indice di fertilità molto accentuato. Il clima è quello tipico continentale caratterizzato da freddi intensi, abbondanti nevicate, successioni frequenti di gelo e disgelo nell'inverno e da temperature estive elevate alle quali si giunge con brusco passaggio verso la fine di giugno. Le precipitazioni atmosferiche presentano un ristretto campo di variazioni e la piovosità media annua è di 300 mm con punte bassissime nel periodo primaverile estivo per cui si possono avere annate molto siccitose.

Questo ambiente pedoclimatico determina la produzione di una massa foraggera tipica che si ottiene dai prati e prati-pascoli. Si tratta di prati polifiti con una predominanza di essenze graminacee (circa il 75%) e leguminose (25% circa) a cui si aggiungono numerose piante aromatiche ed officinali. Le principale graminacee sono: il loglio (Lolium spp.), l'erba mazzolina (Dactylis glomerata), le festuche (Festuca spp.), la poa (Poa spp.) il paleino, etc. Le principali leguminose sono: trifoglio montano (Trifolium montanum), ginestrino (Lotus corniculatus), millefoglio (Achillea spp.) etc. Fra le erbe aromatiche e profumate, oltre al paleino ricordiamo tutta la serie delle ombrellifere come la carota selvatica (Daucus carota carota), il cardo (Cirsium arvense), la salvia (Salvia officinalis), la lavanda (Lavandula latifolia), molte specie di timo (Thymus spp.), la ruta (Ruta graveolens), la rosa selvatica (Rosa canina canina) etc. Da questa massa foraggera dove le sostanze nutritive, sotto forma di rapporto carboidrico-proteico-vitaminico, sono in equilibrio naturale si trae un alimento di alta qualità per gli allevamenti ovini e caprini, nonché per il bestiame bovino. Le caratteristiche peculiari della flora con i vari profumi ed aromi si trovano conseguentemente anche nel latte per cui il formaggio «Robiola di Roccaverano» assume una fragranza che lo distingue da ogni altro formaggio.

Il bestiame ovino e caprino bruca anche nei boschi i quali oltre a rappresentare una vera difesa del suolo, servono anche a difendere il bestiame dagli eccessi di caldo nel periodo estivo.

In un manoscritto a firma del Sacerdote Pistone in data 1899 viene riportata la storia dal 960 al 1860 della parrocchia di Roccaverano e sue frazioni. Fra le notizie storiche di interesse politico emergono anche elementi di ordine economico che servono a mettere in rilievo l'importanza della «Robiola» come il fatto che nel Comune di Roccaverano vengono tenute cinque fiere annue. In tali occasioni si vendono per l'esportazione «eccellenti formaggi di Robiole»; si parla esplicitamente di esportazione perché la Robiola già in quei tempi era un formaggio conosciuto non solo nell'Italia, ma anche in Francia. Da ciò emerge che la "Robiola" già allora, non è ritenuto un qualsiasi generico formaggio perché presenta caratteristiche diverse da tutti gli altri formaggi. La robiola che si ottiene a livello artigianale si conserva anche per 6 mesi in barattoli di vetro, con olio, o ponendo le forme nella paglia.

Art. 8.

Etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato, un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene riportato il logo della denominazione, costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del Comune di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo della denominazione viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di etichetta: su sfondo ocra per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto. È obbligatorio comunque indicare in etichetta le varie percentuali di latte utilizzato. Solo a seguito dell'apposizione di tale sigillo il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e munita di sigillo. Qualora il formaggio «Robiola di Roccaverano» venga trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento della maturazione, deve essere accompagnato da un documento riportante:

a) il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di forme di latte misto;

b) la dicitura «Robiola di Roccaverano»;

c) il numero dei rispettivi loghi comunitari nonché l'indicazione della loro numerazione progressiva.

Art. 9.

Logo

13A05770

Domanda di registrazione della denominazione «SALINĀTĀ RUDZU RUPJMAIZE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 177 del 22 giugno 2013, a norma dell'art. 50, del Reg. (CE) 1151/2012/ del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dalla Lettonia, ai sensi dell'art. 51 del Reg. CE 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria - «SALINĀTĀ RUDZU RUPJMAIZE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, del predetto regolamento comunitario.

13A05773

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, recante: «Proroga di termini di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 25, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «1. Il termine di cui all'art. 1, comma 390, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, *può essere ulteriormente* prorogato…», leggasi: «1. Il termine di cui all'art. 1, comma 390, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, *è* prorogato…».

13A06009

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-160) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.